



**COMUNE DI
VOLONGO**
Provincia di Cremona

Codice Ente: 108171
COPIA

**DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE**
Sessione ordinaria di prima convocazione
- seduta pubblica -

n° **34** del **21.12.2024**

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU): ALIQUOTE ANNO 2025.

L'anno **duemilaventiquattro** addì **ventuno** del mese di **dicembre** alle ore **10.30** nella Sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. All'appello risultano:

			Presenti - Assenti
1	PICCININI GIOVANNI	Sindaco	P
2	SCAGLIONI ANNA	Consigliere gruppo di maggioranza	P
3	PINZI MAURIZIO	Consigliere gruppo di maggioranza	P
4	NAVARRA FABIO	Consigliere gruppo di maggioranza	P
5	FERRARI AGNESE	Consigliere gruppo di maggioranza	P
6	MORELLI ERMANNA	Consigliere gruppo di maggioranza	P
7	ROSSI CRISTIAN	Consigliere gruppo di maggioranza	P
8	ALBERTI MANUELA	Consigliere gruppo di maggioranza	P
9	DELLABONA DANIELE	Consigliere gruppo di maggioranza	P
10	CAPRA PIETRO	Consigliere gruppo di maggioranza	P
11	RUFFINI MARCO	Consigliere gruppo di maggioranza	P
Totale			11 0

Partecipa all'adunanza l'infrascritto **VICE SEGRETARIO COMUNALE**, Dott. **GIUSEPPE GALLONE**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Accertata la validità dell'adunanza, il signor **PICCININI GIOVANNI** nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza e, dichiarando aperta la seduta, invita il Consiglio a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

Il Responsabile del servizio finanziario comunica che per l'anno 2025 si propone la conferma delle aliquote IMU vigenti nel corrente anno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160, che all'articolo 1, per quanto di specifico interesse, dispone:

- al comma 748 che "... *L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento ...*";
- al comma 749 che "... *Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 ...*"
- al comma 750, che "... *L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento ...*";
- al comma 751, che "... *Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU ...*";
- al comma 752, che "... *L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento ...*";
- al comma 753, che "... *Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento ...*";
- al comma 754, che "... *Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento...*";
- al comma 759, che sono esenti, dal 1° gennaio 2023, ai sensi della lett. g bis), per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, "... *gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del Codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all'esenzione ...*";

VISTO altresì l'art. 1, comma 744, della Legge n. 160/2019 a mente del quale "... *È riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni ...*";

RICHIAMATO, inoltre, il coordinato disposto di cui all'art. 1, comma 756 e comma 757, della Legge n. 160/2019, anche alla luce delle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 837, lett. a) della Legge 29 dicembre 2022, n. 197;

VISTO il Decreto del MEF 7 luglio 2023 (pubblicato in G.U. n. 172 del 25 luglio 2023) rubricato *"Individuazione delle fattispecie in materia di Imposta Municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160"*.

PRESO ATTO atto che, l'art. 6-ter, comma 1, del D.L. 132/2023, convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 2023, n. 170 (in G.U. 28/11/2023, n. 278) dispone che *"... In considerazione delle criticità riscontrate dai Comuni a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del Prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757 della legge 27 dicembre 2019, n.160, e tenuto conto dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno di imposta 2025 ..."*;

VISTO quindi il Decreto del MEF 6 settembre 2024 (pubblicato in G.U. n. 219 del 18 settembre 2024) rubricato *"Integrazione del decreto 7 luglio 2023 concernente l'individuazione delle fattispecie in materia di Imposta Municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160"*.

CONSIDERATO che, la diversificazione di cui all'articolo 1, comma 756, della Legge n. 160/2019, deve avvenire, in coerenza con la previsione di cui all'art. 2, comma 3, del Decreto del MEF 7 luglio 2023 *"... nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza, adeguatezza, proporzionalità e non discriminazione ..."*;

VISTO l'allegato prospetto A, parte integrante e sostanziale della presente, elaborato attraverso l'applicazione informatica resa disponibile nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale;

DATO ATTO che ai sensi dell'art 3, comma 1, del Decreto del MEF 7 luglio 2023 *"... la delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui all'art. 1, commi dal 761 a 771, della Legge n. 160 del 2019 ..."*;

PRECISATO che in caso di discordanza tra il Prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento comunale di disciplina dell'IMU, ai sensi dell'art. 1, c. 764, L. 160/2019, prevale quanto stabilito nel Prospetto;

VISTI, inoltre:

- l'art. 3, comma 5, del Decreto ministeriale appena richiamato a mente del quale *"... Le aliquote stabilite dai Comuni nel Prospetto hanno effetto, ai sensi dell'articolo 1, comma 767, della legge n. 160 del 2019, per l'anno di riferimento, a condizione che il Prospetto medesimo sia pubblicato sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il Prospetto, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote vigenti nell'anno precedente, salvo quanto stabilito dall'articolo 7, comma 3 ..."*, il quale ultimo prevede che *"... per il primo anno di applicazione obbligatoria del Prospetto, in deroga all'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) e all'art. 1, comma 767, terzo periodo della Legge 160/2019, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 del medesimo art. 1 della Legge n. 160 del 2019 e pubblicata nel termine di cui al successivo comma 767, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755 del citato art. 1, della Legge n. 160 del 2019. Le aliquote di base continuano ad applicarsi sino a quando il comune non approvi una delibera secondo le modalità di cui al periodo precedente ..."*.

- l'art. 53, comma 16 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 a mente del quale "...Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione...";
- l'art. 172, comma 1, lett. C), del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, il quale prevede che al bilancio di previsione sono allegati tra i differenti documenti, anche "... le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali (...) ...";

CONSIDERATI:

- l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- l'art. 1, dal comma 161 al comma 169, compresi, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007);

EVIDENZIATO che il gettito complessivo dell'IMU è così suddiviso tra Stato e Comuni:

- Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D, ad aliquota pari allo 0,76% (art. 1, comma 744 della L. 27 dicembre 2019, n. 160);
- Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote;

RITENUTO necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'Imposta municipale propria, per l'anno 2025, ai fini dell'approvazione del Bilancio di Previsione 2025/2027;

PRESO ATTO che in materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'art. 1, commi 748-755 della L. 27 dicembre 2019, n. 160 fissa le seguenti misure di base:

Aliquote:

- aliquota del 5 (cinque) per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- aliquota dell'1 (uno) per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557;
- aliquota del 7,60 (sette virgola sei) per mille per i terreni agricoli;
- aliquota dell' 8,60 (otto virgola sei) per mille per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (di cui la quota pari al 7,60 per mille è riservata allo Stato);
- aliquota dell' 8,60 (otto virgola sei) per mille per tutti gli altri immobili;

Detrazioni:

- detrazione d'imposta di €. 200,00 riconosciuta a favore di:
 - unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
 - unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);

PRECISATO che la L. n.160/2019, all'art 1, comma 751 ha introdotto modifiche relativamente ai beni merce rendendoli esenti IMU a decorrere dall'anno 2022;

RILEVATO che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell’Imposta municipale propria, ai sensi dell’art. 1, commi 748-755 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ai Comuni sono concesse le seguenti facoltà di manovra in materia di aliquote e detrazioni d’imposta:

Aliquote:

- aliquota per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, incrementabile sino al 6,00 (sei) per mille e riducibile sino all’azzeramento;
- aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, riducibile sino all’azzeramento;
- aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall’Impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, incrementabile sino allo 0,25% e riducibile sino all’azzeramento;
- aliquota per i terreni agricoli, incrementabile sino al 10,60 (dieci virgola sessanta) per mille e riducibile sino all’azzeramento;
- aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (di cui la quota pari al 7,60 per mille è riservata allo Stato), incrementabile sino al 10,60 (dieci virgola sessanta) per mille e riducibile sino al 7,60 (sette virgola sei) per mille;
- aliquota per tutti gli altri immobili, incrementabile sino al 10,60 (dieci virgola sessanta) per mille e riducibile sino all’azzeramento;

Detrazioni: i Comuni possono disporre l’elevazione dell’importo della detrazione, fino a concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio;

DATO ATTO che questo Comune, per l’anno d’imposta 2024, con deliberazione di C.C. n. 32 in data 27.12.2023, esecutiva ai sensi di legge, ha confermato le seguenti aliquote e detrazioni dell’Imposta municipale propria come segue:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze con detrazione di €. 200,00	0,40 %
Terreni agricoli	0,86%
Aree fabbricabili	0,96%
Fabbricati ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D di cui 7,60 per mille allo Stato e 2,00 per mille al Comune	0,96%
Fabbricati rurali strumentali dell’azienda agricola	0,10%
Altri immobili diversi da quelli di cui ai punti precedenti	0,96%

VISTO il Regolamento comunale IMU approvato con atto di C.C. n. 2 del 23.06.2020, esecutivo ai sensi di legge;

RICHIAMATO E TENUTO CONTO altresì:

- della deliberazione della Giunta Comunale n. 57 del 29.11.2024, dichiarata immediatamente eseguibile, di determinazione dei valori venali di riferimento delle aree edificabili ai fini dell’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC) per l’anno 2025;
- della deliberazione di G.C. n. 58 del 29.11.2024, dichiarata immediatamente eseguibile, di proposta al Consiglio Comunale di conferma delle aliquote già applicate nel 2024 ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione 2025/2027;
- della delibera di G.C. n.68 del 29.11.2024, dichiarata immediatamente eseguibile, di approvazione dello schema della nota di aggiornamento al Documento Unico di programmazione (DUP) periodo 2025/2027;
- della delibera di G.C. n.69 del 29.11.2024, dichiarata immediatamente eseguibile, di approvazione dello schema del bilancio di previsione triennale 2025/2027;

RITENUTO, pertanto, di approvare, per l'anno 2025, le seguenti aliquote e detrazioni dell'Imposta municipale propria:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze con detrazione di €. 200,00	0,40 %
Terreni agricoli	0,86%
Aree fabbricabili	0,96%
Fabbricati ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D di cui 7,60 per mille allo Stato e 2,00 per mille al Comune	0,96%
Fabbricati rurali strumentali dell'azienda agricola	0,10%
Altri immobili diversi da quelli di cui ai punti precedenti	0,96%

CONSIDERATO che in applicazione alla conferma suddetta viene stimato un gettito IMU pari ad € 157.000,00 tenuto conto anche del recupero di base imponibile a seguito attività di accertamento;

ACQUISITI, sulla stessa, i pareri di regolarità tecnica ex art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e di regolarità contabile del Responsabile dell'Area Servizi Finanziari;

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

VISTI:

- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il Regolamento comunale di contabilità;

APERTA e chiusa la discussione per assenza di interventi;

CON VOTI favorevoli n. 11, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi per alzata di mano dai n. 11 Consiglieri Comunali presenti e votanti,

DELIBERA

- DI APPROVARE** quanto esposto in premessa in quanto parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- DI APPROVARE**, per l'anno 2025, nelle misure di cui al "Prospetto aliquote IMU – Comune di Volongo", generato attraverso l'apposita applicazione informatica disponibile nel Portale del federalismo fiscale ed allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato A) , le aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), disciplinata dai commi da 739 a 783 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come sotto riepilogato per l'anno di imposta 2025:

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,4%
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019	SI
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)	0,1%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)	0,96%
Terreni agricoli	0,86%
Aree fabbricabili	0,96%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	0,96%

3. DI DARE ATTO che a seguito dell'approvazione della presente deliberazione il competente Ufficio comunale dovrà procedere alla trasmissione al Dipartimento delle Finanze del suddetto Prospetto, attraverso la stessa applicazione informatica disponibile nel Portale del federalismo fiscale, entro il termine perentorio del 14 Ottobre 2025;

4. DI DARE ATTO che le aliquote stabilite dal presente dispositivo hanno effetto dal giorno 1^o Gennaio 2025 a condizione che sia stato rispettato il termine di cui al precedente punto 3);

5. DI DARE ATTO altresì che il presente provvedimento è finalizzato all'acquisizione delle risorse finanziarie necessarie per far fronte alla normale attività dell'Ente e per mantenere i livelli attuali dei servizi erogati alla collettività.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON VOTI favorevoli n. 11, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi per alzata di mano dai n. 11 consiglieri presenti e votanti,

DICHIARA

immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134, c. 4 del D.Lgs T.U. 18.08.2000 n. 267, data l'urgenza di provvedere.

COMUNE DI VOLONGO
Provincia di Cremona

Allegato alla deliberazione di
C.C. n. 34 del 21.12.2024

PARERI OBBLIGATORI AI SENSI ART. 49 T.U.E.L. n. 267/2000.

Proposta di deliberazione

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU): ALIQUOTE ANNO 2025.

1) Parere in ordine alla regolarità tecnica:

FAVOREVOLE

Si attesta per il presente atto la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147/bis del D. Lgs. 267/2000 come modificato e integrato dal Decreto Legge n. 174/2012 convertito con Legge 213/2012.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TRIBUTI**
f.to Rag. Guerreschi Fabio

2) Parere in ordine alla regolarità contabile:

FAVOREVOLE

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO**
f.to Rag. Guerreschi Fabio

.....

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO PRESIDENTE
F.to Giovanni Piccinini

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Giuseppe Gallone

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/00)

Io sottoscritto Segretario Comunale certifico che copia della presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio e vi rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1°, T.U.E.L n.267/2000.

Volongo, li 27.01.2025

Il Vice Segretario Comunale
F.to Dott. Giuseppe Gallone

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Volongo, li 27.01.2025



Il Vice Segretario Comunale
Dott. Giuseppe Gallone

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ (Art.134, comma 3°, D.Lgs.267/00)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.134, comma 3, T.U.E.L. n.267/2000.

Volongo, li ____ / ____ / ____

Il Segretario Comunale



Ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, in caso di discordanza tra il presente prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta prevale quanto stabilito nel prospetto stesso.

Comune oggetto di fusione/incorporazione che applica aliquote differenziate nei preesistenti comuni: NO

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,4%
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019	SI
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)	0,1%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)	0,96%
Terreni agricoli	0,86%
Aree fabbricabili	0,96%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	0,96%

Elenco esenzioni e/o agevolazioni indicate dal comune:

Nessuna esenzione presente.

Precisazioni

Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le detrazioni e le agevolazioni previste dalla legge alle condizioni nella stessa stabilità.

Per le fattispecie di cui all'art. 1, commi 747 e 760, della legge n. 160 del 2019, l'imposta è determinata applicando la riduzione di legge sull'aliquota stabilita dal comune per ciascuna fattispecie.

Le pertinenze delle abitazioni principali e degli altri immobili non sono autonomamente assoggettate a tassazione in quanto, sulla base dei criteri civilistici di cui all'art. 817 c.c. e della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, alle stesse si applica il medesimo regime di tassazione degli immobili di cui costituiscono pertinenze.

Le pertinenze dell'abitazione principale, in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160 del 2019, devono intendersi "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo".

Per contratti di locazione di immobili devono intendersi esclusivamente quelli registrati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.